

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5779

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCELLI e SANTUZ**

*Presentata il 26 giugno 1991*

### Interventi urgenti per Venezia e Chioggia

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La presente proposta di legge costituisce un atto dovuto che ci accingiamo a compiere nei confronti di Venezia dopo la decisione governativa di non ripresentare, per la quarta volta, il decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134.

La brevità della relazione vuole essere un fatto quasi provocatorio.

Riteniamo, tuttavia, che il testo elaborato dalla Commissione Ambiente, modificando il ricordato decreto-legge, ripresentato nell'identica stesura, rappresenti un significativo contributo alla salvaguardia fisica e socio-economica di una città e di un ambiente unici al mondo, rendendo possibili interventi non più rinviabili.

Di fronte ad un problema così macroscopico di urgente necessità, attesa la attenzione che sull'argomento ripone l'opinione pubblica mondiale ed al fatto che Venezia e la sua laguna, in virtù della legge n. 171 del 1973, sono state dichiarate problema di preminente interesse nazionale, altre parole da aggiungere sembrano perfino superflue.

Resta da dire solo che, al fine di dare un respiro finanziario triennale al provvedimento, si intende utilizzare, anche, le misure finanziarie proposte a tale scopo per gli anni 1992-1993, già approvate dal Senato della Repubblica nel contesto del disegno di legge presentato dal Ministro Prandini.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia).*

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

## ART. 2.

*(Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Chioggia e di Venezia).*

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per

le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a);

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un

piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e *leasing* e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta.

4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla

concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge 29 novembre 1984, n. 798.

ART. 3.

*(Prosecuzione degli interventi per gli anni 1992 e 1993).*

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi ripartita in ragione di lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1992 e 1993.

ART. 4.

*(Ripartizione dello stanziamento).*

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 3 è così ripartito:

a) lire 233.340 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 221.340 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 6.660 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.340 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 166.660 milioni per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 3.660 milioni per interventi di competenza della provincia di Venezia;

d) lire 96.340 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

ART. 5.

*(Interventi di competenza dello Stato).*

1. La somma di lire 221.340 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),

relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

a) quanto a lire 105.340 milioni, in ragione di lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 settembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 3.400 milioni, in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 16.680 milioni, in ragione di lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 66.640 milioni, in ragione di lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 11.180 milioni, in ragione di lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 10.740 milioni, in ragione di lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.680 milioni, in ragione di lire 1.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 680 milioni, in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 6.660 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta le iniziative volte ad assicurare il coordinamento e la complementarietà dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonché ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.340 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ripartita in ragione di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata, quanto a lire 290 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.660 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.390 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

#### ART. 6.

*(Interventi di competenza  
della regione Veneto).*

1. La somma di lire 166.660 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), destinata ad interventi di competenza della regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché nell'interesse dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della regione in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti sono eseguiti in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato.

ART. 7.

*(Interventi di competenza della provincia di Venezia).*

1. La somma di lire 3.660 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ripartita in ragione di lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata alla realizzazione, da parte della provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia.

ART. 8.

*(Interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia).*

1. La somma di lire 96.340 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 53.560 milioni, in ragione di lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) lire 12.000 milioni, in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 21.780 milioni, in ragione di lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.000 milioni, in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.

#### ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 3 a 8, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1992 e 1993, l'accantonamento « Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia », iscritto nel bilancio triennale 1991-1993 tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 10.

*(Facilitazioni per l'acquisizione di immobili).*

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile

per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni. Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *d*), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

ART. 11.

*(Commissione per la salvaguardia di Venezia).*

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole del Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, lettere *b*) e *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il parere della commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nullaosta, intesa o

assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

2. Al fine di cui al comma 1 le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro 30 giorni dal ricevimento.

3. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della commissione sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, dal sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della commissione per la salvaguardia di Venezia la regione si avvale di personale regionale ».

4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge

5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.

6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del conterminare lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

7. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

« *g*) ai marittimi imbarcati su nautanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato alla motorizzazione Civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. ».

7. Per l'attuazione di quanto di propria competenza il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi interni, anche in deroga alle norme vigenti in materia, fra tutto il personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989.

8. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.

9. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Mini-

stero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

10. Il personale interessato deve essere sottoposto, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

11. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvede utilizzando i posti che si rendano disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

12. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 9, 10 e 11, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 12.

*(Aree e fabbricati demaniali).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali; al predetto comune è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili de-

maniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto. Tutte le fattispecie sopra descritte potranno essere esercitate anche in deroga a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

#### ART. 13.

*(Autorizzazione alla regione Veneto).*

1. La regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 e anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1 le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.

#### ART. 14.

*(Disposizioni finali).*

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38 e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

TABELLA  
(articolo 11)CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO  
E I PROFILI PROFESSIONALI.

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore metereologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello